SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

95A0885

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Osservatorio astrofisico di Catania

DECRETO DIRETTORIALE 28 dicembre 1994, n. 77.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

95A0754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1995.

Autorizzazione alla società Omeco, in Monza, al rilascio di certificazioni CEE ai fabbricanti, mandatari o importatori di giocattoli, ai sensi della direttiva n. 88/378/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 dicembre 1991 concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva n. 88/378/CEE;

Vista la istanza con la quale la società Omeco, centro ricerca e prove materiali, con sede legale in Monza, via Zucchi, n. 1 e laboratorio in via della Taccona, n. 26, Monza, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Considerato che la società Omeco ha ottenuto l'accreditamento da parte del Sinal - Sistema nazionale accreditamento laboratorin (n. 003) relativamente alle prove previste dalle citate direttive;

Decreta:

Art. 1.

La società Omeco è autorizzata a rilasciare certificazione CEE ai fabbricanti, mandatari o importatori di giocattoli che intendono avvalersi di tale procedura secondo le forme e le modalità stabilite nella direttiva CEE n. 88/378 e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

La società Omeco, esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE n. 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società Omeco, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, Ispettorato tecnico dell'industria, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Roma, 6 febbraio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «Inserimento», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma nei confronti della società cooperativa «Inserimento», con sede in Roma, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Inserimento», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli, in data 22 marzo 1985, repertorio n. 66947/1753, registro società n. 6172/85 del tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Federico Bianca, nato a Roma, il 18 aprile 1962 e residente in Roma con studio in via Laura Mantegazza, 82, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1994.

Istituzione dei comitati di coordinamento previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» e primi adempimenti in attuazione al disposto del medesimo art. 5, comma 1.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua le funzioni della Conferenza medesima;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.»;

Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 691/1994, il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9;

Ritenute l'opportunità e l'urgenza di avvalersi del disposto dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto n. 691/1994 che prevede: «La Conferenza di cui al comma 1, per le finalità ivi individuate può costituire, nel proprio ambito, appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori d'intervento»;

Ritenute altresì l'opportunità e l'urgenza di dare immediata attuazione al disposto dell'art. 5, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge n. 691/1994, rinviando a successiva determinazione l'individuazione della misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge, nonché dei criteri e delle modalità per l'erogazione a saldo dei contributi di cui all'art. 1, dello stesso decreto-legge;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, sono costituiti due comitati di coordinamento ai sensi dell'art. 2 del presente atto, rispettivamente per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge n. 691/1994 e dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto.

Art. 2.

1. I comitati di cui al precedente art. 1 sono presieduti dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o da persona da lui delegata, e sono composti rispettivamente:

a) da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento degli affari regionali e delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

b) da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali nonché delle regioni di cui alla lettera *a)*.

2. Le funzioni di segretario dei comitati medesimi sono svolte dal direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni.

3. Alle convocazioni dei comitati stessi provvede il Presidente, anche con procedure d'urgenza.

Art. 3.

1. I comitati di cui all'art. 1 della presente deliberazione entro il 10 gennaio 1995 predispongono gli schemi di atti e provvedimenti attuativi del disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, da sottoporre alla Conferenza Stato-regioni nella seduta immediatamente successiva all'uopo convocata.

Art. 4.

1. I richiamati comitati, nell'espletamento dei compiti loro assegnati, si avvalgono della collaborazione di tecnici di pubbliche amministrazioni individuati in base a specifiche competenze nei settori d'intervento, anche operanti nell'ambito di specifici gruppi di lavoro tematici.

2. Per particolari esigenze di carattere tecnico scientifico i comitati possono sentire esperti di comprovata esperienza.

Art. 5.

1. Entro il 31 dicembre 1994, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994, individua, in attuazione del medesimo articolo, dando contestualmente le necessarie disposizioni ai fini dell'immediato versamento delle somme stesse, le disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti da utilizzare nell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e provvede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A valere sul predetto importo di lire 1.000 miliardi è disposta una prima riassegnazione pari a lire 800 miliardi da destinare alle seguenti finalità:

lire 100 miliardi per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 691/1994;

lire 700 miliardi da assegnare ai comuni ai fini dell'erogazione degli acconti sui contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994; i predetti acconti saranno concessi dai comuni in ragione di lire 600 miliardi complessive per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994 e di lire 100 miliardi complessivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 691/1994, l'acconto da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, dello stesso decreto-legge è fissato nella misura del 30% dell'importo desunto dalla certificazione del danno subito, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 691/1994.

2. Dette certificazioni sono presentate, entro il 31 dicembre 1994, ai comuni compresi nell'ambito dei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994; le prefetture competenti per territorio assicurano la massima divulgazione di quanto previsto dal presente comma.

3. Entro il 5 gennaio 1995, i comuni raccolgono i dati rilevati sulla base delle predette certificazioni e li trasmettono alle prefetture competenti per territorio.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 691/1994, ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto-legge, le camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio rilasciano ai soggetti interessati idonea attestazione di impresa danneggiata.

2. Le prefetture competenti per territorio rilasciano con la massima sollecitudine agli stessi soggetti la prescritta certificazione antimafia.

Art. 8.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'inoltro alle camere di commercio, industria e artigianato, alle prefetture interessate che ne curano l'informazione per quanto di competenza e, per il tramite dei commissari di Governo, è trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Presidente
URBANI

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 44

95A0866

DELIBERAZIONE 12 gennaio 1995.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 1994 ed ulteriori criteri in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.»;

Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 691 del 19 dicembre 1994, il quale prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994;

Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 1994 con la quale ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, nonché a dettare prime disposizioni in ordine alla ricognizione dell'ammontare dei danni subiti dagli immobili di proprietà privata, alla misura e al soggetto competente ad erogare gli acconti da corrispondere ai privati, nonché in ordine ai soggetti competenti a rilasciare le attestazioni previste dalla lettera *e)*, comma 1, del ricordato art. 5;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 22 dicembre 1994 nonché di dettare ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691;

Delibera:

Capo I

INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL 22 DICEMBRE 1994

Art. 1.

1. L'art. 6 della deliberazione del 22 dicembre 1994 di questa Conferenza è così sostituito:

«*1.* Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, l'acconto da attribuire sui contributi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è fissato nella misura del 30% dell'importo indicato nella dichiarazione di danno presunto resa, sulla scheda di rilevazione danni a suo tempo predisposta dal Dipartimento della protezione civile, dai soggetti di cui all'art. 1 dell'anzidetto decreto n. 691».

2. L'ultima parte del secondo comma dell'art. 5 della deliberazione di questa Conferenza del 22 dicembre 1994, è così sostituito: «in ragione di L. 500 miliardi complessive per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 e di L. 200 miliardi complessivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge».

3. Al comma 2 dell'art. 7 della deliberazione del 22 dicembre 1994 di questa Conferenza sono soppresse le parole «agli stessi soggetti».

Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto ad iscrivere l'importo di lire 700 miliardi di cui all'art. 5, comma 2, della deliberazione del 22 dicembre 1994, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno che, sulla base dei dati pervenuti dai comuni interessati alle prefetture competenti per territorio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima deliberazione di questa Conferenza, dispone i necessari accreditamenti a favore dei comuni interessati informandone le prefetture.

Capo II

BENI IMMOBILI

Art. 3.

Modalità di erogazione degli acconti

1. Ai fini dell'erogazione degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994 i comuni acquisiscono nelle stesse sedi delle tesorerie comunali dai soggetti beneficiari certificazione integrativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di conferma o di variazione dell'importo del danno presunto subito indicato nella scheda citata all'art. 1, nonché l'attestazione della sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene, del godimento dello stesso a titolo di residenza principale ovvero della destinazione dello stesso ad uso abitativo, e del nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, secondo il *fac-simile* della scheda di cui all'allegato 1.

2. Per conseguire il risultato di un pronto pagamento dell'acconto, i comuni, emesso il relativo mandato, assicurano in via continuativa l'operatività di propri funzionari delegati a ricevere la certificazione di cui al comma 1 presso le sedi delle tesorerie comunali; il tesoriere provvede al pagamento subito dopo la sottoscrizione della certificazione stessa.

3. Ai soli fini dell'erogazione dell'acconto, i soggetti di cui al comma 1, ove non abbiano già presentato la dichiarazione di cui all'art. 1, possono, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, produrre al comune la certificazione di cui al comma citato, nonché integrare con l'importo del danno presunto la dichiarazione contenuta nella scheda di cui all'art. 1.

4. Nel caso di certificazione modificativa in riduzione dell'importo indicato nella scheda citata all'art. 1, il comune provvede ad emettere un nuovo mandato di pagamento entro trenta giorni dalla presentazione della certificazione stessa in misura non superiore al 30% del nuovo importo dichiarato.

Ai fini dell'erogazione dell'acconto non si tiene conto delle certificazioni in aumento.

Art. 4.

Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliare è pari a L. 1.700.000/mq per una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più utilizzabile e, comunque, non superiore a 200 mq, facendosi riferimento, per la determinazione della superficie utile abitabile, a quella definita dall'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Tale importo è ridotto del 20% nel caso di ricostruzione nella stessa area di sedime.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare distrutta o non più utilizzabile abbia superficie utile abitabile eccedente il limite di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, la spesa massima ammissibile a contributo è ricondotta a tale limite.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni è pari a quella necessaria per ripristinare la funzionalità dell'immobile, nel rispetto della normativa vigente, per l'importo massimo di L. 1.360.000/mq per una superficie utile abitabile non superiore a 200 mq calcolata ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994.

Art. 5.

Ammissione al contributo

1. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2. La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo e deve essere corredata:

a) nel caso di ricostruzione di immobili, da preventivo di spesa e dagli estremi dell'istanza per il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia;

b) nel caso di acquisto di immobili, da copia del preliminare di vendita e della planimetria catastale o, in mancanza di quest'ultima, degli estremi della denuncia ai fini dell'accatastamento;

c) nel caso di riparazione dei danni, dalla perizia giurata redatta da professionista abilitato, il cui costo è ricompreso nell'importo globale della spesa ammissibile relativa all'intervento da eseguire, nonché dagli estremi della comunicazione dei lavori o della autorizzazione o concessione edilizia. Qualora l'autorizzazione o la concessione non siano state ancora rilasciate si fa riferimento agli estremi di presentazione dell'istanza per il loro rilascio. Nel caso di riparazione di danni di importo inferiore a lire 10 milioni la perizia è sostituita da preventivo di spesa.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonché con ogni altro atto o documentazione disponibile.

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato e gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso di residenza principale il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile;

b) nel caso di acquisto o ricostruzione di unità immobiliari ad uso abitativo diverse da quella destinata ad uso di residenza principale, il contributo è determinato in misura pari all'importo della spesa necessaria prevista per l'acquisto o la ricostruzione nei limiti della spesa massima ammissibile ridotta del 25% per la prima unità e del 50% per le successive;

c) nel caso di riparazione dei danni, il contributo è determinato in misura pari al 75% della spesa necessaria prevista per ripristinare la funzionalità dell'immobile, nei limiti della spesa massima ammissibile.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 3 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche a chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Alla concessione del contributo provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno.

2. L'erogazione dei contributi ha luogo con le seguenti modalità:

a) nel caso di ricostruzione degli immobili una anticipazione pari al 70% del contributo concesso, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 3, alla presentazione delle fatture in copia autenticata dei lavori eseguiti e dell'attestazione del direttore dei lavori dell'avvenuta realizzazione di almeno il 70% delle opere.

La somma residua è corrisposta previo rilascio di certificato di abitabilità e acquisizione delle fatture in copia autenticata dei lavori eseguiti;

b) nel caso di acquisto di immobile, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 3, in una unica soluzione contestualmente all'atto di concessione del contributo;

c) nel caso di riparazione di danni una anticipazione pari al 70% del contributo, comprensivo dell'acconto eventualmente già concesso ai sensi dell'art. 3, alla presentazione di fatture, in copia autenticata di importo pari al 70% dei lavori eseguiti.

La somma residua è corrisposta al momento dell'acquisizione dell'attestazione del direttore dei lavori di ultimazione delle opere e della relativa spesa sostenuta documentata con fatture prodotte in copia autenticata.

3. Entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del contributo di cui al comma 2, lettera *b)*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre al sindaco copia autenticata dell'atto di compravendita dell'immobile, debitamente registrato, pena la decadenza del contributo. In quest'ultima ipotesi i sindaci provvedono al recupero delle somme erogate.

4. Qualora l'acconto erogato ai sensi dell'art. 3 risulti superiore all'importo del contributo concesso, il sindaco provvede al recupero della differenza.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

1. Le somme erogate ai comuni ai sensi dei capi II e III, sono considerate a destinazione vincolata e sono iscritte, per pari importo, in appositi capitoli di spesa nei bilanci comunali. Gli importi eventualmente non erogati in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato.

Capo III

BENI MOBILI

Art. 8.

Modalità di erogazione degli acconti

1. Ai fini dell'erogazione degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, i comuni acquisiscono nelle stesse sedi delle tesorerie comunali dai soggetti beneficiari certificazione integrativa resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di conferma o di variazione dell'importo del danno presunto subito indicato nella scheda citata all'art. 1, nonché l'attestazione della sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene e del nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 secondo il *fac simile* della scheda di cui all'allegato 2.

2. Ai fini dell'erogazione degli acconti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

Art. 9.

Spesa massima ammissibile

1. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, la spesa massima ammissibile per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei beni predetti, è così determinata:

a) in ragione di lire 5 milioni a vano catastale qualora i beni mobili siano stati allocati in un immobile distrutto o non più ripristinabile a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla presente deliberazione. Nel caso di unità abitativa monolocale l'importo della spesa è elevato a lire 10 milioni;

b) in misura non superiore al valore determinato ai sensi della precedente lettera *a)*, per i soli vani che hanno subito danni, per i beni mobili collocati in immobili danneggiati e ripristinabili;

c) la spesa ammissibile per i beni mobili registrati è commisurata al relativo valore di mercato, desunto dai listini correnti.

Art. 10.

Ammissione a contributo

1. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 8, entro sessanta giorni dalla data di riscossione dello stesso, sono tenuti a presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo.

2. La domanda dovrà indicare le eventuali somme percepite per lo stesso titolo.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo è effettuata dai sindaci entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, attraverso il riscontro con i versamenti dell'ICI effettuati dai soggetti beneficiari, con le documentazioni catastali relative agli immobili distrutti o danneggiati, nonché con ogni altro atto o documentazione disponibile.

4. I sindaci possono altresì disporre, ove necessario, ogni altro atto di verifica per l'accertamento del nesso causale tra il danno dichiarato e gli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3 i sindaci determinano l'importo ammissibile a contributo deducendo le eventuali somme percepite dall'interessato allo stesso titolo, sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9.

6. I sindaci comunicano mensilmente al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, i conseguenti fabbisogni finanziari.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'acconto di cui all'art. 8 e che non hanno presentato domanda di ammissione al contributo entro il termine di cui al comma 1 sono obbligati alla restituzione ai comuni interessati delle somme percepite entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso termine di cui al comma 1.

8. Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate anche da chi non ha percepito l'acconto di cui all'art. 8, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. I sindaci sono tenuti alla vigilanza di quanto disposto dal comma 7 ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Alla concessione del contributo provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno.

2. L'erogazione dei contributi ha luogo in una unica soluzione contestualmente all'atto di concessione del contributo.

3. Qualora l'acconto erogato ai sensi dell'art. 8 risulti superiore all'importo del contributo concesso, il sindaco provvede al recupero della differenza.

Capo IV

IMPRESE DANNEGGIATE

Art. 12.

Attestazione di impresa danneggiata

1. Le imprese situate nelle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994), ai fini dell'ammissione ai finanziamenti ed ai benefici di cui agli articoli 2, 3 o 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, richiedono alle camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio il rilascio dell'attestazione di impresa danneggiata.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relativamente agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, per le imprese distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, certificazione integrativa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti e sul nesso causale con gli eventi alluvionali, sottoscritta dal legale rappresentante;

b) relativamente all'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, per le imprese che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, certificazione integrativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni medesimi e sulla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nonché sul nesso causale con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. La camera di commercio, industria e artigianato, sulla base della scheda di rilevazione dei danni predisposta dal Dipartimento della protezione civile già acquisita di cui al comma 2 previa verifica dell'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane, rilascia l'attestazione di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13.

Domande di finanziamento

1. Le imprese di cui all'art. 12 presentano agli istituti di credito le domande di finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui all'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge, corredate dell'attestazione di impresa danneggiata.

2. I controlli sulle agevolazioni concesse per i finanziamenti verranno effettuati secondo le modalità disposte con il decreto interministeriale di cui al comma 1.

Art. 14.

Domande di indennità

1. Il datore di lavoro presenta la domanda di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164, corredata, ovvero integrata, dall'attestazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'inoltro alle camere di commercio, industria e artigianato, al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza e al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché per il tramite dei commissari di Governo sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Presidente
URBANI

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45

ALLEGATO 1

COMUNE DI ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ____ del mese di ______________ nella tesoreria comunale, avanti a me (1) ____ e personalmente compars__ ____l____ Signor. ______________________________ nat__ a ______________________ il ____________ residente a ____________________ Via ____________________ n. ______ codice fiscale ______________________________ della cui identità personale sono certo per(2) ______________________________ _l__ quale, dopo essere stat__ ammonit__ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

DICHIARAZIONE

dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di confermare i danni presunti conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 all'immobile di sua proprietà adibito (ad uso abitativo - ad uso di residenza principale) (3) descritti nella scheda n. 1, a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di L. ____________ (in cifre) ____________________ (in lettere) (3);

2) di variare il presunto ammontare dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 indicati nella scheda n. 1 a suo tempo sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare un danno presunto di L. ____________ (in cifre) ____________________ (in lettere) all'immobile di sua proprietà adibito (ad uso abitativo - ad uso di residenza principale). (3) (4).

Dichiara, inoltre, che esiste/non esiste copertura assicurativa sui beni danneggiati per l'importo di L. ____________ (cifre) ____________________ (lettere) (3).

Data ________

Il Dichiarante

____

AUTENTICAZIONE

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal__ Sig. ____________________ nat__ a ____________ il __________ è stata, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal__ dichiarante in mia presenza.
____________, lì ____________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale

Incaricato dal Sindaco

____

---

1 Segretario Comunale o Funzionario Incaricato dal Sindaco.

2 Indicare le modalità d'identificazione.

3 Depennare le parole in grassetto che non interessano.

4 Se l'ammontare del danno presunto è inferiore a quello a suo tempo dichiarato, il mandato già predisposto viene annullato e sarà riemesso per una somma inferiore.

ALLEGATO 2

COMUNE DI ______ ______________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ____ del mese di ______________ nella tesoreria comunale, avanti a me (1) ______________________ e personalmente compars__ ____l... Signor. ______________________ nat__ a ______________ il ____________ residente a ______________ Via ______________ n. ____ codice fiscale ______________ della cui identità personale sono certo per (2) ______________________ . l.. quale, dopo essere stat_ ammonit__ secondo quanto prescritto dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

D I C H I A R A Z I O N E

dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di confermare che in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ha subito la **distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati** (3) descritti nella scheda n. 1, a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di L. ______________ (in cifre) ______________ (in lettere) e che i vani catastali distrutti o danneggiati dell'immobile abitato sono in n.ro di _____;(3)
2) di variare il presunto ammontare dei danni per la **distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati** conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 indicati nella scheda n. 1 a suo tempo sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare un danno presunto di L. ______________ (in cifre) ______________________ (in lettere) e che i vani catastali distrutti o danneggiati dell'immobile abitato sono in n.ro di ____ (3)(4).

Dichiara, inoltre, che **esiste/non esiste** copertura assicurativa sui beni danneggiati per l'importo di L. ______________ (cifre) ______________________ (lettere) (3)

Data ________ Il Dichiarante

____

A U T E N T I C A Z I O N E

Attesto che la soprastescritta dichiarazione resa dal__ Sig. ______________ nat__ a ______________ il ______ ____ è stata, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

______________, lì ______________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale
Incaricato dal Sindaco

____

1 - Segretario Comunale o Funzionario incaricato dal Sindaco.
2 - Indicare le modalità d'identificazione
3 - Depennare le parole in grassetto che non interessano.
4 - Se l'ammontare del danno presunto è inferiore a quello a suo tempo dichiarato, il mandato già predisposto viene annullato e sarà riemesso per una somma inferiore.

95A0867

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 2 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo delle elezioni del Parlamento europeo, nel valore di L. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale e stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo delle elezioni del Parlamento europeo, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano la stilizzazione di un emiciclo parlamentare, le dodici stelle della Comunità europea e, sullo sfondo, in colore azzurro, la lettera E. Completano il francobollo la leggenda «ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0859

DECRETO 2 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del «Vertice dei G7», nel valore di L. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del «Vertice dei G7»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo del «Vertice dei G7», nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, su un francobollo azzurro, che sfuma dal basso verso l'alto, il logo del vertice dei G7. Completano il francobollo la leggenda «NAPOLI SUMMIT 94», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0861

DECRETO 2 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione del Touring club italiano, nel valore di L. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro, di francobolli celebrativi del centenario della fondazione del Touring club italiano;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo del centenario della fondazione del Touring club italiano, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il globo terrestre delineato da meridiani e paralleli, con al centro il logo del Touring club.

Completano il francobollo la leggenda «TOURING CLUB ITALIANO», le date «1894» e «1994», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0862

DECRETO 2 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 700.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1994, una cartolina postale per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 700.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/m²; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce la scritta «FEDERAZIONE» con la lettera «F» a macro carattere, il numero «75°» nel cui suffisso è raffigurata una busta, le date «1919 - 1994» ed il valore «700». Contornano l'impronta di affrancatura la scritta «ITALIA», le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e, dal basso verso l'alto, «FEDERAZIONE FRA LE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C A P», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso è riprodotta una vignetta che rappresenta un simbolico scambio di lettera d'amore; a fianco, in un tassello, sono riportate le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «VERONA 1994».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0860

DECRETO 3 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del XXII Congresso eucaristico nazionale, nel valore di L. 600.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del XXII Congresso eucaristico nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo del XXII Congresso eucaristico nazionale, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la mano che sorregge e lava il piede e sullo sfondo IHS, abbreviazione del nome di Gesù, simbolo adottato da S. Bernardino da Siena. Completano il francobollo la leggenda «XXII CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE-SIENA», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0863

DECRETO 3 dicembre 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Federico II imperatore, nell'VIII centenario della nascita, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Federico II imperatore, nell'VIII centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo commemorativo di Federico II imperatore, nell'VIII centenario della nascita, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 × 48; formato stampa: mm 20 × 44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la figura di Federico II tratta dal bassorilievo scolpito sul postergale dell'ambone della cattedrale di Bitonto, sec. XI-XII. Completano il francobollo le leggende «FEDERICO II» e «BITONTO-CATTEDRALE», le date «1194» e «1994», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0864

DECRETO 3 dicembre 1994.

Autorizzazione all'emissione di francobolli ordinari aventi come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie e ordinarie tematiche nel 1995;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma, con l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali».

I valori e le caratteristiche dei francobolli in parola verranno stabiliti con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A0865

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista di discesa della seggiovia biposto «Prato Valentino» da parte della società Teglio 2002 S.p.a. (Deliberazione n. V/59057).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 dicembre 1992, prot. n. 52381, dalla società Teglio 2002 S.p.a. per la realizzazione di una pista di discesa della seggiovia biposto «Prato Valentino» su un'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 1, 28, 29, 34, 30, 31 foglio 4, mappali 3, 44, 71, 73, 74, 76, 197, foglio 8, mappali 1, 2, 106, 4, 100, 5, 6, 10, 18, 19, 148, 102, 24, 25, 26, 34, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della utilità socio-economica dell'opera in relazione alle valenze turistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 1, 28, 29, 34, 30, 31 foglio 4, mappali 3, 44, 71, 73, 74, 76, 197, foglio 8, mappali 1, 2, 106, 4, 100, 5, 6, 10, 18, 19, 148, 102, 24, 25, 26, 34, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Oltressenda Alta dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del potenziamento dell'acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59324).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 agosto 1994, prot. n. 40284, dall'amministrazione comunale di Oltressenda Alta per la realizzazione del potenziamento dell'acquedotto su un'area ubicata nel comune di Oltressenda Alta (Bergamo), mappali 822, 1641, 1345, 830, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto l'opera consente di fare fronte all'abituale carenza di acqua che si verifica nei periodi di magra;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Oltressenda Alta (Bergamo), mappali 822, 1641, 1345, 830, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Clusone dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/59307).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 17 giugno 1994, prot. n. 30438, dall'ENEL per la realizzazione di ripetitore passivo su un'area ubicata nel comune di Clusone (Bergamo), mappali 3496, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella «... realizzazione di collegamenti che garantiscano la massima affidabilità ed il minimo tempo di fuori servizio in caso di guasti ...»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Clusone (Bergamo), mappale 3496, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0905

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una costruzione ad uso commerciale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59306).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 giugno 1994, prot. n. 31137, dal comune di Gromo per la realizzazione di edificio ad uso commerciale su un'area ubicata nel comune di Gromo (Bergamo), mappale 416, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dello stato dei luoghi già interessato da opere di urbanizzazione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali: «... ritenuto che lo sviluppo turistico sia estremamente importante per la rivalutazione dei territori montani in quanto il potenziamento dell'occupazione, evitando l'abbandono del territorio, aiuta a mantenere gli equilibri necessari anche sotto l'aspetto idrogeologico. Indica nel rafforzamento delle manifestazioni sportive un elemento utile a ricreare l'immagine, consapevole che nello sci il rapporto tra praticanti e spettatori è nettamente opposto rispetto agli altri sports ...» (dalla delibera comunale);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Gromo (Bergamo), mappale 416, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0906

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Adrara S. Martino dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte della sig.ra Vitali Anna Maria. (Deliberazione n. V/59308).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 luglio 1994, prot. n. 27476, dalla sig.ra Vitali Anna Maria per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale su un'area ubicata nel comune di Adrara S. Martino (Bergamo), mappali 3303/A, 3303/B, 3271, 1827, 3990, 3989, 1826 foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel favorire «lo svolgimento delle attività lavorative umane nelle loro varie manifestazioni agro-silvo-pastorali»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in

ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Adrara S. Martino (Bergamo), mappali 3303/A, 3303/B, 3271, 1827, 3990, 3989, 1826, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Roncobello dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di protezione di una falda idrica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/59309).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 luglio 1994, prot. n. 37685, dall'amministrazione comunale di Roncobello per la realizzazione dei lavori di protezione di una falda idrica su un'area ubicata nel comune di Roncobello (Bergamo), mappali 1678, 1679, 1669, 1680, 1616, 1117, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che la stessa non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella «... protezione delle falde idriche di alimentazione dell'acquedotto comunale ...»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Roncobello (Bergamo), mappali 1678, 1679, 1669, 1680, 1616, 1117, dall'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valbondione dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/59300).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 giugno 1994, prot. n. 30439, dall'ENEL per la realizzazione di ripetitore passivo su un'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappale 596, foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel «... garantire e rendere più affidabile il servizio di teleconduzione e telecontrollo degli impianti elettrici e migliorare i collegamenti con i mezzi mobili di pronto intervento ...» dalla delibera del consiglio comunale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappale 596, foglio 43, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0909

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge n. 341/1990;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 17 dicembre 1992, senato accademico del 6 aprile 1993 e consiglio di amministrazione del 24 settembre 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 6 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 374 è inserito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 374 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Verona è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Verona può istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 375 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali preposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nei mesi di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A: *Propedeutica* (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;

audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA B: *Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche* (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;

neurofisiologia;

bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia sensoriale;

linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;

tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;

audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

AREA C: *Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometrica* (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;

fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;

foniatria;

geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;

impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;

il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

AREA D: *Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica* (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:
audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:
riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:
fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

AREA E: *Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali* (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:
semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

AREA E: *Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale* (crediti 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo della protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:
tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 376 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Verona, 28 gennaio 1995

Il rettore: MARIGO

95A0868

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 20 gennaio 1995, n. 1.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all'obbligo di istituzione.

Nell'ambito della disciplina diretta a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, impone agli intermediari indicati nelle lettere da *a)* ad *m)* dello stesso articolo gli obblighi:

di identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero accendono ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo;

di registrare i relativi dati nell'archivio unico informatico, conservandoli per la durata di 10 anni.

L'art. 5, comma 4, di detta legge n. 197/1991 prevede che l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10 a 50 milioni di lire.

Con decreto del 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1992, n. 161, relativo alle modalità di attuazione del citato art. 13 del decreto-legge n. 625/1979, è stato precisato (art. 1) che sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico gli intermediari che «nell'esercizio delle attività istituzionali ... effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi».

Ciò premesso, per eliminare i dubbi sollevati da alcune categorie di intermediari, si chiarisce, conformemente all'avviso espresso dal comitato antiriciclaggio, che in base alle richiamate disposizioni l'istituzione dell'archivio unico informatico, è legata alla reale esistenza di dati da registrare e, cioè, di dati relativi ad operazioni effettivamente compiute di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero a conti, depositi, o altri rapporti continuativi effettivamente aperti nei confronti della clientela.

Il Ministro: DINI

95A0872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, firmata a Dakar il 29 dicembre 1988.

Il giorno 7 febbraio 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, firmata a Dakar il 29 dicembre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 aprile 1991, n. 148, pubblicata nel supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991.

In conformità all'art. 4, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 7 febbraio 1995.

95A0851

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1995, il decreto interministeriale 28 agosto 1975 con il quale la società «Revifid S.r.l. - Società di revisione e fiduciaria», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Revifid S.r.l.».

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1995, il decreto interministeriale 1° luglio 1987 con il quale la società «Co.Fi.Mi. S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Dirt - Società italo-tedesca fiduciaria e di revisione S.r.l.».

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1995, il decreto interministeriale 26 ottobre 1987 con il quale la società «Sifru - Società fiduciaria e di revisioni amministrative - Società per azioni», con sede legale in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione, variata in «Sifru - Società fiduciaria - Società per azioni» ed all'esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 6 dicembre 1973 alla società «Plenit Pleniere Italia fiduciaria e di revisione S.r.l.», modificata in data 9 novembre 1984, è revocata per rinuncia da parte della società stessa, per cessazione dell'attività esercitata.

95A0758

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è autorizzata a conseguire il legato disposto in favore della sede di Torino, dalla sig.ra Fedra Pecchioli con testamento olografo pubblicato a rogito dott.ssa Luisa Quaglino Dinando notaio in Torino numero di repertorio 77816/22625 e consistente nella somma di L. 25.000.000.

95A0743

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una concessione di diritto di superficie

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994 l'Associazione italiana della Croce Rossa di Roma è autorizzata ad accettare la concessione del diritto di superficie *ad aedificandum*, disposta dal comune di Guastalla (Reggio Emilia) su un terreno di mq 2936 sito nello stesso comune, da destinare alla costruzione della locale sede della Croce rossa italina.

95A0744

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, presa in considerazione l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino toscano» tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge n. 125/1954, la modificazione del disciplinare di produzione del citato formaggio a denominazione di origine «Pecorino toscano», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986.

Tenuto conto che dette modifiche riguardano le modalità di produzione e le caratteristiche del formaggio di cui trattasi, e che esse sono tali da consentire una migliore individuazione del formaggio stesso, nel rispetto delle sue caratteristiche tradizionali, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sopracitata.

Il Comitato, pertanto, propone la seguente formulazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione nel quale vengono recepite le modifiche richieste e viene apportata una integrazione da ritenere relativa alle stesse.

Lo schema dell'art. 2 del disciplinare qui di seguito riportato è da ritenersi, pertanto, sostitutivo di quello corrispondente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986.

Art. 2. — La denominazione di origine «Pecorino toscano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta tenera o a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero;

l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 °C e i 38 °C con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.

È consentita l'eventuale inoculazione con colture di fermenti lattici naturali autoctoni dell'area di produzione.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di granturco per quello a pasta semidura.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 °C per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero.

Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore per un periodo variante da 30 a 150 minuti.

Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.

La salatura può essere effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio.

La permanenza riferita a kg di peso è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può esser eseguita anche con aggiunta diretta di sale.

Il «Pecorino toscano» può essere trattato esternamente con antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 8-10 °C ed una umidità relativa all'80-90%.

Il periodo di maturazione non deve essere inferiore ai venti giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

È usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;

peso: da 1 a 3,5 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità sino al giallo carico nel tipo a pasta tenera: il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semidura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante accentuato, caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: per il prodotto stagionato non inferiore al 40% e per il prodotto fresco non inferiore al 45%.

95A0875

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1604,40
ECU	2004,38
Marco tedesco	1063,43
Franco francese	306,59
Lira sterlina	2508,80
Fiorino olandese	948,79
Franco belga	51,671
Peseta spagnola	12,372
Corona danese	270,03
Lira irlandese	2495,64
Dracma greca	6,779
Escudo portoghese	10,291
Dollaro canadese	1143,31
Yen giapponese	16,310
Franco svizzero	1258,85
Scellino austriaco	151,10
Corona norvegese	242,69
Corona svedese	217,94
Marco finlandese	345,11
Dollaro australiano	1196,88

95A0967

Concessione di abilitazioni ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 18/197/ab del 14 gennaio 1995 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Cofito S.p.a., corrente in Torino, esercente l'attività di cambiavalute.

Con decreto ministeriale n. 19/197/ab del 14 gennaio 1995 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Cambio Grosso di M.L. Grosso, corrente in Messina, esercente l'attività di cambiavalute.

95A0852

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1993).

All'art. 6, comma 5, del decreto legislativo specificato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «5. Nei procedimenti civili *in cui è parte*, la persona ammessa allo speciale programma di protezione ...», si legga: «5. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione ...».

95A0965

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 4, dopo le parole: «A seguito della emanazione del regolamento» è inserita la seguente: «CEE» e in luogo delle parole: «... deve intendersi sostituito dal termine del *1° settembre*,», leggasi: «... deve intendersi sostituito dal termine del *31 agosto*,»;

all'art. 13, comma 8, in luogo delle parole: «Entro il *1° settembre*», leggasi: «Entro il *31 agosto*».

95A0966

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 ottobre 1994 concernente: «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 248 "Progetto per l'ottimizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Belluno"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 36, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al nono capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «... per la verifica degli *interventi* pubblici ...», leggasi: «... per la verifica degli *investimenti* pubblici ...».

95A0941

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300